



Città di Recco
Città Metropolitana di Genova
Decorata di medaglia d'oro al merito civile

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO
n. **339** del **03-12-2021**

**ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: OBBLIGO DI INDOSSARE I
OGGETTO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE ALL'APERTO
NEL PERIODO NATALIZIO DAL 04/12/2021 AL 10/01/2022.**

SETTORE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
IL SINDACO

VISTI:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, le cui misure sono reiterate con successiva Ordinanza del 28 ottobre 2021;

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche convertito in legge n. 126 del 16 settembre 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

Rilevato che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello comunale, regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie fino al 10/01/2022 compreso si registrerà un maggiore afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il

distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato, all'aperto, si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle zone interessate da eventi, mercatini e fiere e nelle vie con maggior presenza di attività commerciali e pubblici esercizi e che pertanto non possa essere sempre garantito un adeguato distanziamento interpersonale;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Recco occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che risulta necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" stabilisce che le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs.vo 267/2000;

ORDINA

Dalle ore 16.00 di sabato 4 dicembre 2021 alle ore 24.00 di lunedì 10 gennaio 2022 l'obbligo di indossare, all'aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi e situazioni dove non è possibile garantire il distanziamento interpersonale, in particolare:

- Le scuole: negli orari di entrata e uscita degli alunni;
- Nella Piazza del Comune dove si possono creare assembramenti in orario di accensione delle proiezioni natalizie;
- Nell'area dello svolgimento del mercato settimanale, nelle aree dei mercatini e delle fiere;
- Nelle vie con maggior presenza di attività commerciali e pubblici esercizi;
- In tutte le aree dove si svolgeranno le manifestazioni;

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza. Si precisa che salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1000,00. Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020, convertito con Legge n. 35/2020 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di

una somma pari ad euro 400,00, trovando applicazione l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune;
- sia comunicata al locale Comando di Polizia Municipale;
- sia trasmessa alla Prefettura di Genova;
- sia trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Recco;
- sia trasmessa al Commissariato di Polizia di Rapallo;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro ni e 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Dott. Carlo Gandolfo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93